

COMUNE DI ALTO

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
IN MODALITÀ MISTA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 27.04.2022

1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità mista delle sedute di Consiglio Comunale.
2. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità mista” le riunioni del Consiglio Comunale, che si svolgono quando uno o più componenti, ad eccezione del Presidente, e dell’eventuale pubblico, sono collegati a distanza in videoconferenza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, da quello indicato nell’avviso di convocazione.
3. La seduta in modalità mista comporta la possibilità di partecipazione ed intervento da luoghi diversi dalla sede fisica di convocazione del Consiglio, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, con l’utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., videotelefonii, piattaforme on line, oppure via satellite) idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale.
4. Ai fini della validità della seduta, il Presidente o colui che ne fa legalmente le veci deve essere fisicamente presente nel luogo ove è convocato il Consiglio.
5. La partecipazione da remoto alla seduta può riguardare anche uno o più funzionari o figure anche estranee all’Ente competenti per materie oggetto di trattazione.
6. Ad eccezione delle adunanze segrete o a porte chiuse a norma di Legge, Statuto o regolamento, le sedute del Consiglio comunale in modalità mista sono a tutti gli effetti pubbliche in quanto nel medesimo luogo ove è presente il Presidente o colui che ne fa le veci, chiunque può assistere nell'apposito spazio riservato al pubblico.
7. Per il pubblico non sono ammesse forme di partecipazione alle sedute consiliari diverse da quella fisica.

2. Requisiti tecnici minimi per le sedute consiliari in modalità mista

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio in modalità mista presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la pubblicità della seduta, vale a dire la visione e l’ascolto integrale dei lavori della seduta da parte dell’eventuale pubblico presente in sala.
 - l’identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca e contemporanea percezione audiovisiva tra tutti i membri, tale da permettere ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede comunale che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files o, eccezionalmente, tramite fax.
3. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla loro lettura durante la seduta.

3. Convocazione delle sedute

1. Alle sedute consiliari è sempre ammessa la partecipazione dei Consiglieri da remoto nel rispetto del presente Regolamento, anche se non espressamente prevista nell'avviso di convocazione, fatta eccezione per la seduta consiliare di insediamento del Consiglio per la quale è ammessa la sola presenza fisica.
2. In ragione degli argomenti iscritti all'ordine dei giorno, il Presidente, nell'esercizio delle sue prerogative, può escludere che la seduta consiliare si tenga in modalità mista, dandone informazione nell'atto di convocazione.
3. In caso di argomenti all'ordine del giorno che prevedano votazioni segrete non è ammessa la convocazione del Consiglio Comunale in modalità mista.

4. Svolgimento delle sedute in modalità mista

1. I Consiglieri, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza.
2. Per la validità delle sedute in modalità mista restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze come disciplinato da leggi, regolamenti e Statuto.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
4. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale che ricopre.
5. Ciascun soggetto chiamato a partecipare od intervenire in modalità telematica al Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la presenza mediante collegamento alla videoconferenza e la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
7. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della seduta o durante lo svolgimento della stessa vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla riunione, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.
9. Nell'ipotesi del venir meno nel corso della seduta del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza, la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo di 15 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori o alla dichiarazione di seduta deserta.

10. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in modo palese, nominativamente, mediante affermazione vocale e audio.
11. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco o chi lo sostituisce, riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
12. E' fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di abbandonare la seduta definitivamente, dovrà previamente comunicare la circostanza al Sindaco o a chi lo sostituisce, e al Segretario che annoterà l'assenza.
13. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione dal Sindaco o da chi lo sostituisce, dell'ora di chiusura.
14. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in modalità mista e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

5. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di Legge, Statuto, Regolamento in materia, nonché i Codici dell'Amministrazione Digitale ed in materia di protezione dei dati personali e s.m. ed i.